



COMUNE DI TRIESTE DEMOGRAFICI	
Pres.	16 MAG. 2023
Prot. Gen.	118973
Prot. Corr.	4 ^e -719/6-311 (18947)

Comune di Trieste

Al Presidente

Mozione: Modalità partecipazione

Premesso che

per ovviare ai problemi di distanziamento durante l'emergenza Covid le sedute dei Consigli Comunali e Circoscrizionali avvenivano in modalità on line;

che per i medesimi motivi nel 2020 è stato avviato lo smartwork e che anche oggi, a emergenza conclusa, la P.A. dà ancora la possibilità (con regolamentazione precisa e circostanziata) di usufruire di questa modalità lavorativa;

che quando è stata ripresa la modalità tradizionale in presenza, se una persona (consigliere, o altro ruolo con titolo di partecipazione) risultava positiva al Covid_19 era ancora garantita la possibilità della partecipazione dello stesso da remoto;

preso atto che

il decreto legge n. 18/2020 prevedeva la possibilità che le sedute dei Consigli e delle Giunte comunali possano svolgersi con la modalità della videoconferenza anche nel caso in cui non sia prevista e disciplinata dal Regolamento sul funzionamento dell'organo assembleare;

che viene lasciata all'autonomia degli Enti la "facoltà" di scegliere, per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali e, per analogia, anche degli organismi interni, il sistema della videoconferenza in luogo della presenza fisica, nel rispetto di alcune **misure minime a garanzia della regolarità della riunione;**

che l'articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia) aveva la finalità di garantire la funzionalità degli organi elettivi in condizioni di sicurezza;

che il Ministero dell'Interno, con il parere del 10 novembre 2020, ha precisato che le sedute del consiglio in videoconferenza sono una riproposizione virtuale del consiglio tenuto in presenza, pertanto trova applicazione, anche da remoto, la medesima disciplina di cui si è dotata l'amministrazione comunale per lo svolgimento dei consigli;

che esistono delle situazioni che possono essere **moralmente e formalmente assimilabili** alle situazioni sopra descritte che potrebbero essere prese in considerazione dal legislatore locale;

considerato quindi che

ci possono essere delle problematiche oggettive quali:

- disabilità fisiche temporali o permanenti di consiglieri che al di là dell'accessibilità ai locali istituzionali possono avere difficoltà personali a spostarsi in loco;
- problemi di spostamento ai titolare della 104 in casi da disciplinare;
- ricoveri/degenze
- necessità degli Assessori di raggiungere entro determinati limiti temporali tutte le Circoscrizioni

che l'Articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con disabilità stabilisce che gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri impegnandosi a garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri:

considerato che

l'assenza del consigliere (che talvolta è **unica espressione dell'elettorato**) può causare difficoltà all'apparato amministrativo nel rispetto di scadenze importanti:

tenuto conto infine che

l'articolo 38. TUEL stabilisce criteri di pubblicità, trasparenza e tracciabilità per le sedute

che sempre per il TUEL, secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 38 del TUEL, gli Enti Locali hanno la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani.

In particolare, l'articolo 6 del Tuel statuisce che:

“Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente”; l'articolo 7 stabilisce che “il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi ...”.

Mentre l'art. 38 del TUEL, al comma 2 e al comma 3, sancisce che: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. (...) I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa (...)”.

considerato infine che

le modalità disciplinate dalla normativa emergenziale si inserivano a pieno titolo in un percorso di digitalizzazione già avviato dagli enti locali, limitandosi a confermare tale facoltà e consentendo, in via eccezionale, di poter procedere con tali modalità *“anche in assenza di apposito regolamento”*.

SI IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE

a chiedere agli Assessori competenti di prevedere e disciplinare con un Regolamento Comunale la possibilità di partecipare alle attività politiche istituzionali da remoto in caso di esigenze personali (documentabili) o straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili (anche locali), sviluppando anche un adeguato e sicuro apparato informatico.

L'accoglimento della proposta, oltre a garantire l'accessibilità in casi specifici, permette di ovviare a problematiche collegate al numero legale di presenti idonei a rendere valida l'adunanza in casi contingenti (da regolamentare preventivamente).

01.05.2023

Il Capogruppo Lega Salvini FVG VI Circoscrizione

Consigliere Tittone Mauro



Links utili:

Anci: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-n.-25_Regolamento-Consigli-da-remoto.pdf

es: Comune di Padenghe sul Garda: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

<https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/1830748/regolamento-sedute-consiglio-e-giunte-telematiche.pdf>